Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi
A.C. 2973

Dossier n° 323 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
2 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2973
Titolo:	Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	11
Commissioni competenti:	VII Cultura, XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2973, **approvata con modifiche dal Senato** (A.S. 1357), reca l'**adozione del piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole**, nonché l'**istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi.** Tale proposta di legge è stata assegnata alle Commissioni riunite VII e XII il 3 luglio 2026, che ne hanno avviato l'esame in sede referente lo scorso 9 settembre.

Il provvedimento in esame, non modificato in sede referente, si compone di **11 articoli**.

L'**articolo 1** reca l'**oggetto** e le **finalità** della proposta di legge. In particolare, il **comma 1** dispone che la legge mira a contribuire al **miglioramento della salute** di alunne, alunni, studentesse e studenti, attraverso un approccio sistemico e multidisciplinare volto a promuovere l'**assunzione di stili di vita sani**, con particolare riferimento all'alimentazione, all'astensione dal fumo e dal consumo di sostanze a rischio, all'attività fisica e all'informazione sull'importanza della prevenzione e della profilassi. Il **comma** 2 stabilisce che, le **istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione**, nel rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di progettazione educativa, possono introdurre e trasmettere nozioni e princìpi finalizzati all'acquisizione di conoscenze, comportamenti e competenze volti alla prevenzione e alla promozione della salute, al fine di diffondere tra le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti la consapevolezza dell'**importanza della prevenzione** e della **promozione della salute** e di uno **stile di vita sano**, nonché di **mantenere il benessere generale** e **prevenire l'insorgenza di malattie**.

L'**articolo 2** dispone che le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, possono prevedere attività teoriche e pratiche, anche mediante attività laboratoriali, di studio e di approfondimento, riguardanti la **prevenzione e la promozione della salute**. A tal fine, le medesime istituzioni scolastiche, nell'ambito del **Piano triennale dell'offerta formativa**, possono prevedere, tenuto conto delle necessità delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti e, in particolare, di quelli con disabilità o con bisogni educativi speciali, **attività specifiche all'interno dei percorsi curricolari**, del curricolo verticale, dei percorsi di formazione scuola-lavoro o di iniziative extrascolastiche, da realizzare anche in rete con altre scuole e con la collaborazione di enti del Servizio sanitario nazionale, di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi gli enti del Terzo settore operanti in ambito sanitario.

L'**articolo 3** reca l'adozione del P**iano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole**. In particolare, si demanda l'adozione di tale Piano ad apposito **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro della salute, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**. Il Piano è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ed è attuato in collaborazione con le famiglie, con esperti in materia di salute e prevenzione, con enti del Terzo settore e con gli altri enti e soggetti del Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute. Il Piano è adottato con cadenza triennale, tenuto conto delle proposte degli enti e dei soggetti del predetto Sistema di coordinamento.

L'**articolo 4** prevede il **Sistema di coordinamento per la prevenzione de la promozione della salute nelle scuole**. Nel dettaglio, si dispone che il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero della salute, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti pubblici e privati accreditati, operanti negli ambiti sanitario e della ricerca, nonché negli ambiti educativo, culturale e sociale che si occupano di promozione della salute, concorrono a realizzare un Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole.

L'**articolo 5** è dedicato alle **reti di scuola**. Esso dispone che le **istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione possano costituire reti di scuole** per lo svolgimento delle seguenti attività:

- coordinamento delle progettualità relative alla prevenzione e alla promozione della salute;
- condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;
- stipula di accordi e partenariati con gli enti e i soggetti del Sistema di coordinamento di cui sopra per la promozione di attività inerenti alla tutela della salute;
- promozione di eventi, convegni e laboratori volti a sensibilizzare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti in merito alla prevenzione e alla promozione della salute.

L'**articolo 6** reca la disciplina della **prevenzione e promozione della salute nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria**, stabilendo che nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria possono essere svolte **attività di promozione della salute alimentare**, con particolare riferimento al cibo, all'acqua, alle materie prime e ai valori nutrizionali essenziali per i fabbisogni giornalieri, nonché alla riduzione dello spreco alimentare, e possono essere altresì promosse attività dirette alla conoscenza delle buone pratiche riguardanti l'igiene del sonno, il corretto utilizzo dei dispositivi digitali e una attività fisica quotidiana per il benessere psicofisico. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria possono essere promosse, altresì, attività di coinvolgimento diretto delle famiglie e della comunità locale, attraverso incontri, laboratori e campagne di sensibilizzazione, per rafforzare il percorso educativo e favorire comportamenti salutari.

L'**articolo 7** reca la **prevenzione e promozione della salute nella scuola secondaria di primo e secondo grado**. Esso dispone che nella scuola secondaria di primo e secondo grado possono essere svolte **attività di promozione** dedicate alla sana alimentazione, all'attività fisica, all'informazione sull'importanza della prevenzione e della profilassi, alla nocività del fumo mediante processo di combustione e a riscaldamento del tabacco nonché dei dispositivi elettronici per fumare, dei prodotti a base di nicotina, dell'alcol, delle droghe e delle relative dipendenze e di un utilizzo non corretto dei dispositivi digitali e dei *social network*. Possono essere, altresì, realizzate iniziative volte alla conoscenza delle cause dell'inquinamento e delle sue conseguenze sulla salute.

L'**articolo 8** dispone l'**istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi il 28 novembre di ogni anno**, che non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

Si ricorda che, in occasione della approvazione da parte delle Camere della legge n. 195 del 2026 che istituisce la giornata nazionale del riciclo della Carta, il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera al Presidente della Camera e al Presidente del Senato nella quale ha fatto presente che "il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, senza che siano emersi in proposito criteri omogenei". Nella lettera si evidenzia che "diventa inoltre sempre più difficile, addirittura inverosimile, richiedere che le scuole possano assolvere tutti i compiti che vengono loro affidati da queste numerose e diverse disposizioni di legge, salvo che si pensi di incidere, riducendolo, sul tempo effettivamente destinato all'insegnamento delle materie scolastiche". Il Capo dello Stato quindi esorta "a contenere in termini ragionevoli la tendenza ad accrescere i giorni dedicati, il cui numero, del resto, rende ormai sostanzialmente impossibile nei fatti un'autentica efficacia delle loro previsioni, che potrebbero essere adeguatamente perseguite mediante strumenti diversi dalla legge" (Presidenza della Repubblica, comunicato stampa del 15 ottobre 2026).

L'**articolo 9** reca le **iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale**. In particolare, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti del Terzo settore, **iniziative, manifestazioni pubbliche,**

cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di corretti stili di vita.

L'**articolo 10** reca la disciplina per le **celebrazioni della Giornata nazionale nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione**. Esso dispone che In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possano **promuovere**, anche in coordinamento con enti del Terzo settore, **attività didattiche** sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute, nonché sull'adozione di corretti stili di vita.

Infine, l'**articolo 11** reca le **previsioni di carattere finanziario**.

Giornate istituite con legge (diverse dalle festività nazionali)

Data	Ricorrenza	Legge
7 gennaio	Giornata nazionale della bandiera	L. 671/1996
20 gennaio	Giornata del rispetto (per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo)	L. 70/2024
25 gennaio	Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria	L. 49/2025
26 gennaio	Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini	L. 44/2022
27 gennaio	Giorno della Memoria (in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti)	L. 211/2000
1° febbraio	Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo	L. 9/2017
4-11 febbraio	Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)	L. 187/2023
10 febbraio	Giorno del ricordo (in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale)	L. 92/2004
11 febbraio	Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede	L. 260/1949
16 febbraio	Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili	D.L. 17/2022
20 febbraio	Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato	L. 155/2020
21 febbraio	Giornata nazionale del *Braille*	L. 126/2007
6 marzo	Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità	L. 212/2018
12 marzo	Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari	L. 113/2020
17 marzo	Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera	L. 222/2012
18 marzo	Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus	L. 35/2021
21 marzo	Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie	L. 20/2017
6 aprile	Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia	D.L. 225/2010
9 aprile	Giornata nazionale dell'ascolto dei minori	L. 104/2024
11 aprile	Giornata del mare	D.Lgs. 229/2017

15 aprile	Giornata nazionale del *made in Italy*	L. 206/2023
1° sabato di maggio	Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma	L. 99/2026
3 maggio	Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione	L. 76/2026
5 maggio	Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia	L. 41/2009
9 maggio	Giorno della memoria (dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)	L. 56/2007
16 maggio	Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*)	L. 150/2025
20 maggio	Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare	L. 194/2015
3ª domenica di maggio	Giornata della ristorazione	L. 77/2026
29 maggio	Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles	L. 101/2026
24 giugno	Giornata nazionale delle periferie urbane	L. 170/2024
9 settembre	Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare	L. 186/2002 L. 204/2012
18 settembre	Giornata nazionale del riciclo della carta	L. 195/2026
20 settembre	Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale	L. 6/2025
28 settembre	Insurrezione di Napoli	L. 260/1949
2 ottobre	Festa nazionale dei nonni	L. 159/2005
2ª domenica di ottobre	Giornata nazionale della meraviglia	L. 175/2026
3 ottobre	Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione	L. 45/2016
4 ottobre	Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena	L. 24/2005
4 ottobre	Giorno del dono	L. 110/2015
8 ottobre	Giornata nazionale «Per non dimenticare» (sicurezza dei trasporti). In memoria del disastro aereo di Linate	D.L. 121/2021
9 ottobre	Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo	L. 101/2011
11 ottobre	Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940	L. 132/2026
20 ottobre	Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre	L. 85/2026
24 ottobre	Giornata nazionale dello spettacolo	L. 164/2021
31 ottobre	Giornata nazionale «Giovani e memoria»	L. 234/2021
4	Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate	L.

novembre		27/2024
2ª domenica di novembre	Giornata nazionale dell'agricoltura	L. 24/2024
9 novembre	Giorno della libertà (in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino)	L. 61/2005
11 novembre	Giornata nazionale degli abiti storici	L. 59/2025
12 novembre	Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace	L. 162/2009
3ª domenica di novembre	Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada	L. 227/2017
20 novembre	Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	L. 451/1997
21 novembre	Giornata nazionale degli alberi	L. 10/2013
15 dicembre	Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico	L. 25/2024

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia "**norme generali sull'istruzione**", attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, nonché alle materie "**tutela della salute**", "**istruzione**" e "**promozione e valorizzazione di attività culturali**", ascritte alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.

Sul punto, si rammenta che la Corte costituzionale ha dovuto tracciare, con riferimento all'istruzione, un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema delle competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere le "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva dello Stato, dai "principi fondamentali" in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che "le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale". In tal senso, le norme generali si differenziano dai "principi fondamentali", i quali, "pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose" (sentenza n. 279 del 2005). Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano "per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale". In particolare, nel settore dell'istruzione "lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico" (sentenza n. 200 del 2009). Ciò posto, le disposizioni del provvedimento in esame appaiono riconducibili, in particolare, alla definizione generale dei contenuti dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema scolastico e del nucleo essenziale dei piani di studio per la cosiddetta "quota nazionale", materia che la Corte costituzionale ha ricondotto alle norme generali sull'istruzione.
Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, nonché di attività didattiche, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, Costituzione) quali la promozione e organizzazione di attività culturali e l'istruzione. Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».

Il provvedimento è, altresì, riconducibile, con riferimento all'articolo 8 che istituisce la Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi, alla materia "**ordinamento civile**", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione. Invero, l'istituzione di una nuova giornata nazionale, così come la modifica della legge istitutiva di una giornata già esistente, rientra nella materia "ordinamento civile", richiedendo per sua natura una disciplina unitaria a livello nazionale.

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, all'**articolo 3, comma 1**, è previsto il **parere della Conferenza Stato-regioni** ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, con cui adottare il Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole.

Cost323	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	CD_cultura
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	CD_sociale

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.